



ORGANO DI REVISIONE

COMUNE DI BELLUSCO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Verbale n. 6/2024

**Oggetto: Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DELLA REVISIONE BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DEFINIZIONE POSIZIONAMENTO NELLA MATRICE DEGLI
SCHEMI REGOLATORI DELLA QUALITA' – ANNUALITA' 2024-2025**

Premesso che in data 12.04.2024 è stata trasmessa al sottoscritto una e-mail, con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), contenente proposta di deliberazione, n. 15 del 12.04.2024, da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA REVISIONE BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DEFINIZIONE POSIZIONAMENTO NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI DELLA QUALITA' – ANNUALITA' 2024-2025" corredata dai seguenti allegati:

- ALLEGATO 1. Bellusco-Tool-MTR-2-PEF24-25
- ALLEGATO 2. RELAZIONE GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
- ALLEGATO 3. RELAZIONE COMUNE
- ALLEGATO 4. DICHIARAZIONE VERIDICITA' GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
- ALLEGATO 5. DICHIARAZIONE VERIDICITA' CINYBE
- ALLEGATO 6. VALIDAZIONE

ha proceduto all'esame della variazione allo scopo di esprimere il proprio parere.

Visti:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza a far data 01.01.2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (tari);
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce che con le tariffe tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la funzione regolamentare in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa

la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

Richiamati gli atti assunti dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ed in particolare:

- delibera n. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- delibera n. 363, del 3.08.2021, con la quale è stato approvato il metodo tariffario (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del piano finanziario quadriennale;
- delibera n. 15, del 18.01.2022, con la quale ARERA ha approvato il testo unico per la “regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);
- delibera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a. UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b. UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- delibera n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- delibera n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
- 7/2024/R con la quale ARERA ha provveduto ad ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/rif. Si provvede, altresì, all’adozione di ulteriori disposizioni attuative relative all’aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025.

Richiamati:

- il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tassa sui rifiuti in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- il D.L. “milleproroghe” (articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge del 30.12.2021, n. 228) prevede che, in deroga all’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27.12.2013, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Dato atto che:

- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 28.12.2023 sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 28.12.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2024/2026.

Visto l’esito positivo della validazione condotta, ai sensi dell’art. 6 della deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021, da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti.

Rilevato che risulta necessario procedere all'approvazione della revisione biennale del PEF TARI 2022-2025 in riferimento alle annualità 2024 e 2025 ai sensi e per gli effetti della delibera ARERA n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023.

Vista l'attestazione di regolarità tecnica e contabile apposta dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi di cui all'art. 49 comma uno del T.U.E.L. approvato il 18.8.2000 D.Lgs. n. 267, che attesta la conformità anche in relazione all'art. 153 comma quattro del citato TUEL.

Esaminata la documentazione di cui alla proposta in oggetto, unitamente agli allegati facenti parte della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, predisposta dall'ufficio tributi del Comune di Bellusco.

Dato atto che sono state effettuate tutte le opportune verifiche al fine di addivenire ad un giudizio completo sulla questione di cui trattasi.

Visto il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,

Parere favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione n.15/2024 ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA REVISIONE BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DEFINIZIONE POSIZIONAMENTO NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI DELLA QUALITA' – ANNUALITA' 2024-2025".

DISPONE

la trasmissione della copia presente verbale al Sindaco e al Segretario comunale.

Il presente parere debitamente sottoscritto in modalità digitale, viene consegnato per far parte integrale degli atti dell'Ente.

Gallarate-Bellusco 15 aprile 2024

L'organo di Revisione
Dott. Massimo Galli
(Firmato digitalmente)